

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di *laurea Triennale* in Scienze Politiche, Relazioni
Internazionali, Diritti Umani



LA VIOLENZA SULLE DONNE: L'ESPERIENZA DEI
CENTRI ANTIVIOLLENZA.

Relatore: Prof.ssa
FRANCESCA VIANELLO

Laureanda: DARIA CAMPORESE

matricola N. 1199002

A.A. 2021/2022

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1	6
LA VIOLENZA SULLE DONNE IN ITALIA	6
1.1 DEFINIZIONE DEL FENOMENO.....	6
1.2 LE TIPOLOGIE DI VIOLENZA	8
1.3 LE INDAGINI ISTAT	10
1.4 IL FEMMINICIDIO	13
1.5 LA NORMATIVA ITALIANA.....	14
CAPITOLO 2	22
I CENTRI ANTIVIOLENZA	22
2.1 IL FEMMINISMO.....	22
2.2 I CENTRI ANTIVIOLENZA IN ITALIA.....	23
2.3 LA METODOLOGIA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA	27
2.4 LE CASE RIFUGIO	31
CAPITOLO 3	34
INTERVISTA AL “CENTRO VENETO PROGETTI DONNA” DI PADOVA	34
3.1 COS'È IL “CENTRO VENETO PROGETTI DONNA” DI PADOVA	34
3.2 L'INTERVISTA.....	36
CONCLUSIONI	42
BIBLIOGRAFIA	46
SITOGRAFIA	47

INTRODUZIONE

“La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace.”
(Kofi Annan)

La violenza sulle donne affonda le sue radici nei rapporti di potere tra i generi, imposti dal sistema patriarcale in cui la donna era considerata inferiore e subordinata all’uomo.

Ancora oggi, purtroppo, tale fenomeno è molto diffuso e, anche se negli ultimi anni è emerso di più rispetto al passato, se ne parla ancora troppo poco. È un problema di livello mondiale ed una violazione dei diritti umani che colpisce le donne e limita la loro vita, che è necessario sradicare ed eliminare, ma per farlo bisogna conoscerlo.

La motivazione che mi ha spinto a scegliere ed affrontare questo argomento nel mio elaborato è proprio questa: approfondire un tema che io conoscevo, seppur in maniera superficiale. Attraverso l’attuale comunicazione mediatica si viene a conoscenza di numerosi omicidi o tentati omicidi perpetrati sulle donne e allora mi sono chiesta “ma quali sono i numeri esatti di donne che subiscono violenza o sono vittime di omicidi da parte degli uomini in Italia e quanto le istituzioni fanno per esse?”.

Il primo capitolo si occupa di descrivere cosa è la violenza e di quanti tipi ne esistano, i numeri del fenomeno nel nostro Paese e quali leggi sono in vigore per prevenire e contrastare la violenza.

Si può apprendere come le forme di violenza siano molteplici: non esiste, infatti, solo quella sessuale o fisica che sono le più frequenti, ma possiamo trovare dei tipi di violenza più silenti, meno visibili come quella psicologica ed economica. Per quanto riguarda la normativa italiana sulla violenza contro le donne si evince che in materia di contrasto del fenomeno si è legiferato molto, ma in materia di prevenzione le norme scarseggiano.

Il secondo capitolo verte sui Centri antiviolenza e sulle Case rifugio, veri e propri luoghi in cui le donne riescono a chiedere aiuto e si rifugiano per scampare dalla violenza e da uomini maltrattanti. Poiché si sa dell'esistenza di questi servizi ma se ne parla ancora poco, è interessante capire come funzionano e com'è strutturata la relazione tra la donna che vi si rivolge e l'operatrice, adeguatamente formata, che la accoglie e la segue in un percorso quasi di "guarigione" e di presa coscienza di se stessa.

Nel terzo capitolo troviamo un'intervista fatta da me ad un'operatrice del Centro antiviolenza di Padova, gestito dall'Associazione "Centro Veneto Progetti Donna". Credo sia importante, dopo una spiegazione tecnica di cos'è la violenza sulle donne, i dati, le leggi che esistono e il funzionamento dei Centri e delle Case, avere una testimonianza diretta di una persona che tutti i giorni ha a che fare con questa realtà. Lo scopo è quello di comprendere appieno il tema anche da un punto di vista umano e di poter fare un confronto tra teoria e pratica, tra le informazioni che si trovano online o nei libri e un'esperienza diretta.

CAPITOLO 1

LA VIOLENZA SULLE DONNE IN ITALIA

1.1 DEFINIZIONE DEL FENOMENO

La violenza di genere è un fenomeno molto complesso che interessa tutti i Paesi del Mondo. Un'analisi dell'OMS in collaborazione con la London School of Hygiene and Tropical Medicine, infatti, ha messo in luce che il 35 per cento delle donne nel mondo ha ricevuto violenze fisiche e/o sessuali da parte del partner o violenze sessuali da persone non partner.¹

Nella società italiana la violenza sulle donne è un problema radicato e molto diffuso, ma molto sottovalutato e, dunque, trascurato. Ha iniziato ad assumere rilevanza pubblica e politica, infatti, solo negli ultimi decenni, a partire dal 1990. Nel 1993 l'ONU attraverso gli articoli 1 e 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della Violenza contro le donne, ha definito la violenza contro le donne

“ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”².

L'espressione “genere”, dunque, specifica che la violenza è compiuta tra persone di genere diverso, più comunemente dal genere maschile nei confronti del genere femminile. Sempre nella Dichiarazione, infatti, viene affermato che³

¹ World Health Organization, *Il rapporto dell'OMS definisce la violenza contro le donne “un problema di salute di proporzioni globali enormi”* Consultabile al sito https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_942_listaFile_itemName_0_file.pdf

² Assemblea delle Nazioni Unite, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, 1993 Consultabile al sito https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27

³ Maria Luisa Bonura, *Che genere di violenza: Conoscere e affrontare la violenza contro le donne* (Edizioni Centro Studi Erickson, 2018).

“la violenza è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione delle donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne; la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”⁴.

L'articolo 2, inoltre, chiarisce che

“la violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a quanto segue:

a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento;

b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;

c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada”⁵.⁶

⁴ Assemblea delle Nazioni Unite, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, 1993 Consultabile al sito https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27

⁵ Assemblea delle Nazioni Unite, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, 1993 Consultabile al sito https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27

⁶ Luciana Caenazzo e Sarah Gino, *La violenza sulle donne* (Padova: Piccin, 2019). p. xi-xii

1.2 LE TIPOLOGIE DI VIOLENZA

Esistono varie forme di violenza sulle donne.

Violenza sessuale

Comporta l'imposizione ad avere un rapporto sessuale non desiderato. È caratterizzata dalla molestia, dallo stupro o dal tentato stupro. È considerata violenza anche in un matrimonio o in una convivenza.

Violenza psicologica

Questo tipo di violenza è difficilmente percepibile da persone terze. È contraddistinta da una serie di comportamenti denigratori nei confronti della vittima, volti ad annientare e minare la fiducia e la sicurezza che una persona ha di sé. L'autore di violenza psicologica tende ad isolare la donna, allontanandola da famiglia e amici, la critica, la deride, la umilia e la sminuisce. In questo modo, la persona che provoca la violenza assume il controllo dell'altra provocandole paura e timore per le conseguenze che potrebbero esserci nel caso in cui non rispettasse le imposizioni. L'uomo così, risulta il fulcro della vita della donna.

Violenza fisica

Sono comportamenti messi in atto nei confronti della donna volti a lederne volontariamente l'integrità fisica. L'uomo può infliggere calci, pugni, schiaffi, strangolamenti, percosse, soffocamenti, spintoni. Tale violenza è riconoscibile e visibile anche da terze persone poiché lascia lividi, ferite e talvolta anche fratture.

Violenza economica

“È una forma di violenza che agisce togliendo alla donna ogni autonomia economica”⁷. L'uomo rende la donna totalmente dipendente da lui

⁷ Marco Monzani e Anna Giacometti, *La violenza contro le donne: verso un approccio clinico-giuridico* / Marco Monzani, Anna Giacometti (Padova: Libreriauniversitaria.it, 2016). p. 55

amministrando da solo le risorse finanziarie, controllando le spese da lei fatte e plagiandola affinché lasci il posto di lavoro.

Violenza assistita

Tipo di violenza domestica in cui un minore assiste alla violenza fisica, sessuale o verbale di un genitore sull'altro. Può farne esperienza in modo diretto, quindi vedendola o sentendola, oppure in modo indiretto essendone a conoscenza o vedendone gli effetti sul corpo della vittima.

Stalking

Condotta consapevole, ripetuta e mirata rivolta verso una persona specifica che causa nella vittima stress, ansia e paura. Consiste in atti persecutori, nello specifico, in telefonate e messaggi continui, pedinamenti, appostamenti e minacce. Lo stalker mette in atto questi comportamenti consapevoli che la vittima non desidera avere contatti con lui, quindi cerca di influenzarne la quotidianità e "turbarne l'andamento"⁸.

Il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 con l'art. 612-bis c.p. ha introdotto il reato di "atti persecutori" e sancisce che

"è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato (...)"⁹.

Omicidio

⁸ Elvira Reale, *La violenza invisibile sulle donne. Il referto psicologico: linee guida e strumenti clinici* (Franco Angeli, 2020).

⁹ Gazzetta Ufficiale, «Gazzetta Ufficiale», consultato 30 maggio 2022, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/04/24/09A04793/sg>.

Non è un atto isolato e improvviso, non deriva nemmeno da patologie psichiatriche o da una perdita di controllo, ma rappresenta l'ultimo di una serie di atti violenti e/o persecutori di cui la donna è stata soggetta. Spesso è premeditato e diventa l'unico modo che l'uomo ha per impedire alla donna di andare avanti con la propria vita anche relazionale.¹⁰

1.3 LE INDAGINI ISTAT

L'Istituto Nazionale di Statistica nel 2006 ha condotto la prima indagine "interamente dedicata al fenomeno della violenza fisica e sessuale contro le donne"¹¹, finanziata dal Ministero per i diritti e le pari opportunità con i fondi del Programma operativo nazionale "Sicurezza" e "Azioni di Sistema" del Fondo Sociale Europeo. Tale indagine aveva come obiettivo la presa di coscienza dell'entità e della diffusione del fenomeno, delle forme in cui si manifesta, delle conseguenze che può portare, ma anche dei costi che le donne devono subire. La ricerca prende in esame 25 mila donne con età compresa tra i 16 e i 70 anni ed ha individuato tre tipi di violenza ovvero: quella fisica, dalla più lieve alla più grave, quella sessuale intesa come stupro o tentato stupro, molestia e rapporti sessuali non desiderati e quella psicologica. Si evince che le donne che hanno subito violenza fisica e sessuale da parte di uomini in Italia sono 6 milioni e 743 mila, il 31,9 per cento e, dunque, un terzo delle donne che vivono nel nostro paese. Quasi 4 milioni di esse hanno subito violenza fisica e circa 5 milioni violenza sessuale. I dati mettono in luce che gli autori della maggior parte delle violenze fisiche e sessuali subite dalla donna sono gli attuali partner o gli ex partner. Inoltre, il 62,4 per cento delle donne che ha subito violenza dal partner ha dichiarato che i figli hanno assistito agli episodi di violenza.¹²

¹⁰ Monzani e Giacometti, *La violenza contro le donne*; Reale, *La violenza invisibile sulle donne. Il referto psicologico*. p. 56

¹¹ Monzani e Giacometti, *La violenza contro le donne*. p. 59

¹² ISTAT, *La violenza contro le donne. Indagine multiscopo sulle famiglie, 2006*
Consultabile al sito
https://www.istat.it/it/files/2018/04/Inf_08_07_violenza_contro_donne_2006.pdf

Sono, invece, 7 milioni 134 mila le donne che sono, o sono state, soggette a violenza psicologica. Comportamenti persecutori sono stati messi in atto nei confronti di 2 milioni 77 mila donne nel momento della separazione dal partner o da ex fidanzati. Le donne, comunque, possono subire forme di violenza da diversi autori, non solo da uomini con cui hanno relazioni amorose, ma anche da amici, parenti, conoscenti, colleghi o datori di lavoro e da sconosciuti. Il 6,6 per cento delle donne, inoltre, ha subito violenza anche prima dei 16 anni e gli autori più segnalati sono conoscenti, parenti, amici di famiglia o amici della donna. La violenza è reiterata nel caso in cui a infliggerla sia il patrigno, lo zio, il fratellastro, il nonno, il compagno di scuola o l'amico di famiglia. Nella maggior parte dei casi la violenza domestica passa in sordina poiché il 34 per cento delle donne non ne ha mai fatto parola con nessuno e il 93 per cento non l'ha denunciata o non si è rivolta a centri antiviolenza. Anche nel caso in cui la violenza sia subita da un uomo non partner, molte donne decidono di non raccontarla; il 24 per cento delle donne, infatti, non l'ha mai riferito a nessuno. Solo il 4 per cento di loro ha denunciato il fatto alle Forze dell'ordine e solo il 2,4 per cento si è rivolta ad un centro antiviolenza. Qualora le donne decidano di parlarne con qualcuno, esse scelgono di farlo con amici o familiari.¹³

Nel 2014 l'ISTAT ha condotto nuovamente l'indagine. Effettuata in collaborazione con la Presidenza dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, si intitola "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia". La ricerca evidenzia il fatto che il fenomeno della violenza contro le donne non è di certo migliorato, anzi continua ad essere diffuso ed ampio. Il 31,5 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni, precisamente 6 milioni e 788 mila, ha subito violenza nel corso della loro vita; di queste, il 20,2 per

¹³ ISTAT, *La violenza contro le donne. Indagine multiscope sulle famiglie*, 2006
Consultabile al sito
https://www.istat.it/it/files/2018/04/Inf_08_07_violenza_contro_donne_2006.pdf

cento ha subito violenza fisica, il 21 per cento violenza sessuale e il 5,4 per cento di forme di violenza sessuale più gravi come stupro e tentato stupro.¹⁴

Il 12,3 per cento delle donne sono soggette a minacce, ma anche a spintoni, schiaffi, calci, pugni o vengono colpite con oggetti. Dai dati si evince che le violenze più gravi sono state condotte da partner, amici o parenti. Il 13,6 per cento delle donne, infatti, ha subito violenza dal partner o dall'ex partner; nello specifico il 5,2 per cento dall'attuale compagno e il 18,9 per cento dall'ex compagno. Solitamente le violenze dell'ex partner sono più gravi di quelle del partner: nel 40,8 per cento dei casi la donna rimane ferita e il 41,9 per cento delle donne teme per la propria vita. Nella maggior parte dei casi la violenza è stato il motivo principale per interrompere la relazione o il fattore che ha contribuito alla decisione. In aumento è la percentuale di figli che assistono alla violenza: il dato, infatti, è salito al 65,2 per cento. Sono, invece, il 24,7 per cento le donne soggette a violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner: il 13,2 per cento da estranei e il 13 per cento da persone conosciute come amici (3%), parenti (2,6%) e colleghi di lavoro (2,5%).¹⁵

Non sempre, però, le donne denunciano. Nella maggior parte dei casi, infatti, le donne non si sentono vittime di reato, riconoscono la violenza come atto sbagliato ma non ne danno un valore giuridico. Solo gli stupri o i tentanti stupri aumentano la percezione della violenza come reato e, di conseguenza, incrementano le denunce e il ricorso ai centri antiviolenza, non ancora conosciuti dal 12,3% delle vittime.¹⁶

¹⁴ ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, 2014 Consultabile al sito https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf

¹⁵ ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, 2014 Consultabile al sito https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf

¹⁶ ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, 2014 Consultabile al sito https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf

Nonostante la gravità del fenomeno, il 23,5 per cento delle donne non confida a nessuno della violenza subita dall'ex compagno così come il 39,9 per cento delle donne non parla con nessuno della violenza che subisce dall'attuale partner. Se ne parlano con qualcuno, le donne si rivolgono principalmente ad amici, familiari o altri parenti ma anche a magistrati, avvocati, polizia, carabinieri e operatori del pronto soccorso.

Tuttavia, non solo le donne tra i 16 e i 70 anni subiscono violenze. Il 10,6 per cento delle donne ha rivelato di aver subito violenza sessuale prima dei 16 anni. Nello specifico sono state toccate sessualmente, costrette a toccare l'abusante o hanno subito stupro. Gli autori di questi abusi sono per la maggior parte persone conosciute dalla vittima come parenti e familiari, amici o amici di famiglia.¹⁷

Da queste due ricerche emergono sia dei dati positivi che dati negativi. La prima cosa che emerge è la maggior consapevolezza che le donne hanno sulla violenza e dunque aumenta la capacità di uscire dalle relazioni violente e dunque aumentano le denunce. Sono in calo sia la violenza fisica che sessuale, ma anche quella psicologica. Rimane preoccupante il dato riguardante la percentuale di figli che assistono alla violenza, mentre rimane invariato il dato sullo stupro e sul tentato stupro.¹⁸

1.4 IL FEMMINICIDIO

Il termine femminicidio è un neologismo che indica la parte preminente degli omicidi volontari basati sul genere. La vittima viene uccisa in quanto donna e dunque si può dire che tale concetto testimonia la persistenza nella società odierna del modello socio-culturale patriarcale in cui la donna è considerata inferiore e subordinata e attribuisce all'uomo il diritto di violare le sue libertà e anche di ucciderla.

¹⁷ ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, 2014 Consultabile al sito https://www.istat.it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf

¹⁸ Monzani e Giacometti, *La violenza contro le donne*.

Negli anni i dati degli omicidi femminili hanno subito variazioni tra aumenti e cali. Nel 2019 le donne vittime di omicidio volontario sono state 111, mentre l'anno successivo 116. Più della metà delle donne uccise sono vittime di persone all'interno dell'ambito familiare. Delle 111 donne vittime del 2019, il 72 per cento è stata vittima del partner o dell'ex partner, così come delle 116 donne uccise nel 2020, il 92,2 per cento ha trovato la morte per mano di una persona conosciuta, per il 57,8 per cento dei casi dal partner o dall'ex partner e nel 8,6 per cento dei casi da un collega, un amico o da un'altra persona conosciuta. Anche nel 2021 il dato di omicidi di genere rimane costante e non accenna a diminuire.¹⁹

1.5 LA NORMATIVA ITALIANA

Il fenomeno della violenza di genere ha raggiunto una crescente attenzione normativa solo negli ultimi decenni, nonostante sia un problema radicato nella storia. Nel nostro Paese si è assistito all'emanazione di provvedimenti volti a tutelare le parti deboli della società.

L'articolo 29 della Costituzione dichiara l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi: *“(...) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”*²⁰.

Con la legge n. 151 del 19 maggio 1975 vi è una Riforma del diritto di famiglia. In particolare, l'art 29 di tale legge modifica l'art 143 del codice civile e regola i diritti e doveri dei coniugi *“con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”*²¹. Tale legge modifica anche l'art. 144 del codice civile che prevedeva la potestà maritale: *“il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione*

¹⁹ ISTAT, *Omicidi di donne* Consultabile al sito <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne>

²⁰ Costituzione italiana, Articolo 29 Consultabile al sito <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-29>

²¹ Gazzetta ufficiale, *Legge 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia* Consultabile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/05/23/075U0151/sg>

*civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza*²².

Con la legge 151/1975 l'art 144 del codice civile ora assume che *"i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa"*^{23, 24}

Un altro importante passo, riguardante lo svecchiamento delle normative nel nostro Paese, si verifica con l'emanazione della legge 5 agosto 1981, n. 442, che abroga gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale. In particolare, l'articolo 587 del codice penale del 19 ottobre 1930 recita che *"chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella"*²⁵.

L'articolo consentiva, quindi, una riduzione di pena per chiunque uccidesse moglie, figlia o sorella per difendere l'onore suo e della famiglia. Con la legge n. 442/1981, dunque, scompare dal nostro ordinamento il delitto d'onore.²⁶

Nel 1979, inoltre, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta, con la Risoluzione 34/180, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, ratificata dall'Italia nel 1985. L'articolo 1 della Convenzione "definisce la discriminazione di genere come *"ogni*

²² Gazzetta ufficiale, *Legge 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia* Consultabile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/05/23/075U0151/sg>

²³ Gazzetta ufficiale, *Legge 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia* Consultabile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/05/23/075U0151/sg>

²⁴ Caenazzo e Gino, *La violenza sulle donne*.

²⁵ Gazzetta ufficiale, *Legge 5 agosto 1981, n. 442, Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore* Consultabile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/08/10/081U0442/sg>

²⁶ Caenazzo e Gino, *La violenza sulle donne*. p. 2

*distinzione, esclusione o restrizione sulla base del sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo*²⁷.²⁸ Il documento non parla esplicitamente del fenomeno della violenza di genere, ma è evidente che tale tematica è considerata parte di quelle disuguaglianze.²⁹

Nel 1996 viene approvata la Legge 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale". L'art 3, 4 e 5 di tale legge introducono rispettivamente l'art 609-bis, 609-ter e 609-quater nel codice penale. L'art. 609-bis sancisce che *"chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. (...)"*³⁰

Con l'art. 609-ter la pena è aumentata da sei a dodici anni in circostanze aggravanti, mentre l'art. 609-quater punisce chi compie atti sessuali con minorenni. Inoltre, con l'art. 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della Legge 66/1996, viene punita la violenza sessuale di gruppo: *"chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni"*³¹.

Possiamo dunque considerare l'aumento delle pene per violenza sessuale introdotte dalla Legge n. 66 come una svolta nell'intervento statale in materia di violenza di genere.³²

²⁷ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne* Consultabile al sito <https://unipd-centrodirittumani.it/it/schede/La-Convenzione-per-l'eliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne>

²⁸ Caenazzo e Gino, *La violenza sulle donne*. p. 2-3

²⁹ Caenazzo e Gino, p. 2-3

³⁰ Gazzetta ufficiale, *Legge 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale* Consultabile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sg>

³¹ Gazzetta ufficiale, *Legge 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale* Consultabile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sg>

³² Caenazzo e Gino, *La violenza sulle donne*. p. 3

Un altro importante passaggio nella tutela della violenza è caratterizzato dalla Legge 4 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” che tutela i soggetti vittime di violenza proprio fra le mura domestiche, ambiente che invece dovrebbe proteggerli. L’art 342-bis c.c. prevede che *“quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter”*³³.

Secondo l’articolo 342-ter, dunque, il giudice può disporre la cessazione della condotta violenta, l’allontanamento dalla casa familiare, l’interdizione di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’istante, può disporre l’intervento dei servizi sociali, il pagamento di assegni periodici in mantenimento di quei conviventi che, con l’allontanamento dell’abusante, fossero rimasti senza mezzi.³⁴

Con la Legge 9 gennaio 2006 n. 7, invece, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili diventano reato. L’art. 583-bis c.p., introdotto dalla suddetta legge, recita, infatti, che: *“chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”*³⁵.

Con la Legge 23 aprile 2009 n. 38 sono stati inasprite le sanzioni degli art. 609-bis, 609-quater e 609-octies. È con questa Legge, inoltre, che viene

³³ Gazzetta ufficiale, *Legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari* Consultabile al sito

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/28/001G0209/sg>

³⁴ Caenazzo e Gino, *La violenza sulle donne*. p. 4

³⁵ Gazzetta ufficiale, *Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile* Consultabile al sito

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/01/18/005G0307/sg>

inserito nel codice penale l'art. 612-bis che punisce gli "atti persecutori" conosciuti anche come "stalking".³⁶

La ratifica italiana della Legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione di Istanbul è sicuramente una delle tappe più importanti per il contrasto alla violenza di genere. La Convenzione è stata adottata il 7 aprile 2011 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e aperta alla firma l'11 maggio 2011. Gli obiettivi di tale Convenzione sono elencati nell'articolo 1 e sono:

- "proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi;
- predisporre politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica"³⁷.

All'articolo 3, invece, troviamo la definizione di "violenza nei confronti di una donna" indicata come *"una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere"*³⁸ e dispone che *"l'espressione violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato"*³⁹.

"Rappresenta, dunque, una grande presa di coscienza da parte di un'istituzione politica sovranazionale di un fenomeno spesso sottovalutato

³⁶ Caenazzo e Gino, *La violenza sulle donne*. p. 4

³⁷ *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* Consultabile al sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

³⁸ *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* Consultabile al sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

³⁹ *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* Consultabile al sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

e sminuito”⁴⁰. L’articolo 4 chiarisce che le Parti adottano le misure necessarie per “tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza”⁴¹. Le Parti, inoltre, condannano ogni discriminazione nei confronti delle donne e adottano misure adatte per prevenirla, in particolar modo inserendo nella propria legislazione il principio di parità dei sessi, vietando la discriminazione nei confronti delle donne e abrogando leggi e pratiche che discriminano le donne.⁴² L’articolo 13, inoltre, prevede che gli Stati che ratificano la Convenzione promuovano “*delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione*” volte ad “*umentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza*”⁴³ e dunque prevenirla. L’articolo 26 prevede che siano adottate misure legislative affinché vengano presi in considerazione i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di violenza e l’articolo 30 garantisce alle vittime il diritto di richiedere un risarcimento agli autori della violenza.⁴⁴

Il Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 dichiara che “l’Italia si adegua alla direttiva 2012/29/UE che assicura diritti, tutela e protezione alle vittime di reato”⁴⁵.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 sono state approvate le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. L’obiettivo primario è di fornire “intervento

⁴⁰ Caenazzo e Gino, *La violenza sulle donne*. p. 5

⁴¹ *Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* Consultabile al sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

⁴² Caenazzo e Gino, *La violenza sulle donne*. p. 5.

⁴³ *Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* Consultabile al sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

⁴⁴ *Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* Consultabile al sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

⁴⁵ Caenazzo e Gino, *La violenza sulle donne*. p. 6.

adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna”⁴⁶. La nuova legge prevede che venga istituita un’area protetta nelle Aziende sanitarie, ove la donna venga accolta e ascoltata ma anche protetta. Inoltre, viene disposto che alla donna sia dato un codice di urgenza che garantisca un’attesa minima e dunque una visita tempestiva, al fine di ridurre la possibilità di ripensamenti. La legge prevede, inoltre, che i medici e gli operatori siano continuamente aggiornati e formati affinché possano garantire un’adeguata accoglienza e assistenza, riuscendo a riconoscere ogni segnale di violenza anche quando non dichiarata o esplicita.⁴⁷

La legge 11 gennaio 2018, n. 4, prevede che i figli orfani di un genitore, a seguito di omicidio commesso dal coniuge o dalla persona che è o è stata legata a lui, abbiano diritto ad una quota di riserva. Viene, inoltre, inasprita la pena prevista dall’articolo 577 del codice penale e viene estesa “la tutela anche all’unione civile e alla convivenza”⁴⁸.

Infine, la Legge 19 luglio 2019, n. 69, detta anche Codice Rosso introduce quattro nuovi reati. L’articolo 4 introduce nel codice penale l’articolo 387-bis che recita che, chiunque violi il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentanti dalla persona offesa, venga punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Viene introdotto anche l’articolo 558-bis che sancisce che *“chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni”*⁴⁹.

La pena aumenta se il reato è commesso ai danni di minori e “si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino

⁴⁶ Caenazzo e Gino. p. 6-7

⁴⁷ Caenazzo e Gino. p. 6-9

⁴⁸ Caenazzo e Gino. p. 6

⁴⁹ Gazzetta ufficiale, *Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* Consultabile al sito

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>

italiano o di uno straniero residente in Italia”⁵⁰. Rappresenta reato anche la “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate”⁵¹ che “è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”. L’articolo 12 della Legge 69/2019 introduce nel codice penale l’articolo 583-quinquies il quale sancisce che “*chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni*”⁵².

⁵⁰ Gazzetta ufficiale, *Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* Consultabile al sito

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>

⁵¹ Gazzetta ufficiale, *Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* Consultabile al sito

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>

⁵² Gazzetta ufficiale, *Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* Consultabile al sito

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>

CAPITOLO 2

I CENTRI ANTIVIOLENZA

2.1 IL FEMMINISMO

“La rivoluzione del Sessantotto ha aperto la strada ad un’epoca di cambiamenti e rivoluzioni dal punto di vista culturale e sociale anche per quanto riguarda la visione della donna”⁵³.

I primi movimenti femministi nascono in Gran Bretagna nell’Ottocento con le suffragette che chiedevano l’estensione del diritto di voto anche alle donne. In quest’epoca, infatti, le donne si occupavano della casa e della famiglia mentre solo gli uomini partecipavano attivamente alla vita politica.

Il suffragio viene concesso alle donne solo all’inizio del Novecento. Il movimento femminista si riattiva, poi, a metà del Novecento negli Stati Uniti. In questa fase statunitense del femminismo le rivendicazioni non sono più di tipo politico ma sono del tutto nuove e ritenute scandalose per l’epoca. Si parla per la prima volta di sessualità, di stupro, di violenza domestica, di parità di genere sul posto di lavoro e di diritti riproduttivi. Sempre in quegli anni gli Stati Uniti mettono in commercio un anticoncezionale, la pillola contraccettiva, per permettere alle donne di controllare la propria fertilità.

In Italia, invece, i gruppi femministi sorsero più tardi, negli anni Ottanta, ed ebbero un’intensità più debole rispetto a quelli degli Stati Uniti, ma portarono delle importanti novità come l’apertura di biblioteche, centri, riviste e librerie per le donne, gestite da donne.⁵⁴ Il movimento femminista affonda le radici nei gruppi di autocoscienza ed è proprio grazie a questi

⁵³ Monzani e Giacometti, *La violenza contro le donne*. p. 97

⁵⁴ Monzani e Giacometti. p. 98

che il fenomeno della violenza domestica iniziò ad emergere. Le donne che entravano a far parte di questi gruppi, infatti, condividevano le proprie esperienze e testimoniavano l'esistenza della subordinazione femminile all'uomo ed è proprio qui che iniziò a delinearsi l'idea di creare case rifugio in cui le donne potessero scappare da relazioni disfunzionali poiché, all'epoca, il divorzio era ancora una rarità. Possiamo dire, dunque, che il movimento femminista fu una vera e propria rivoluzione contro la dominazione maschile e il potere che l'uomo esercitava in famiglia.

“Anche il Parlamento Europeo riconobbe l'importanza della protezione delle donne vittime di violenza, tanto che con la Risoluzione della Commissione sui Diritti e la Pari opportunità delle donne nel 1986, proponeva, infatti, ai Paesi membri la diffusione dei centri antiviolenza e di case rifugio e l'avvio di attività di formazione per operatori e operatrici pubblici che potessero trovarsi ad accogliere donne vittime di violenza sessuale e/o nelle relazioni d'intimità. Lo scopo di ciò era individuare la violenza e sostenere le donne vittime accogliendole e facendo rete. Tale Risoluzione dava ai Centri antiviolenza un'importanza centrale chiedendo alle autorità di attuare una legislazione e dei finanziamenti adatti a sostenerli e a renderli efficaci. Le raccomandazioni di questa Risoluzione, però, non furono prese in considerazione.”⁵⁵

2.2 I CENTRI ANTIVIOLENZA IN ITALIA

I centri antiviolenza sono luoghi creati per accogliere e dare protezione alle donne vittime di qualsiasi forma di violenza da parte degli uomini, non hanno scopo di lucro e chi vi lavora sono donne. Nascono, appunto, dal bisogno di rifugiarsi in luoghi sicuri per sfuggire e liberarsi dalla violenza e ricostruire la propria vita. La prima struttura creata in Italia è stata la Casa

⁵⁵ Pietro Demurtas, Maura Misiti, e Franca Bimbi, *Violenza contro le donne in Italia: ricerche, orientamenti e buone pratiche / a cura di Pietro Demurtas e Maura Misiti ; postfazione di Franca Bimbi*, Intersezioni e asincronie (Milano: Guerini, 2021). p. 35

delle donne, aperta nel 1989 a Bologna, seguita dall'apertura di altri 70 centri antiviolenza in meno di un decennio.⁵⁶

Al fine di avere maggior impatto e visibilità nella società, ma soprattutto di influenzare le istituzioni a porre in primo piano nell'agenda politica azioni contro la violenza, nel 1991, quando ancora i Centri erano un numero ristretto ed ai primi esordi, è stata creata la Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza.⁵⁷ La Rete è utile poiché è un luogo in cui avviene un confronto e uno scambio di esperienze, metodologie utilizzate e informazioni tra Associazioni, Centri antiviolenza e Case Rifugio. Non solo, questa, infatti, aiuta anche a promuovere progetti e politiche che permettano lo sviluppo dei Centri e delle Case rifugio, incentiva l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione volte a trasmettere alle persone la conoscenza del fenomeno della violenza sulle donne e realizza convegni e seminari per influenzare l'opinione pubblica, le istituzioni e i media.⁵⁸

Nel 2006, inoltre, viene redatta la Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne. Sottoscritta da 56 centri autonomi, è un documento che "rappresenta il punto di partenza per la condivisione di obiettivi e principi comuni delle associazioni, cooperative, gruppi di lavoro che gestiscono Centri Antiviolenza e Case delle Donne"⁵⁹. Il proposito è quello di creare un insieme di finalità e principi comuni a tutti i Centri in modo da mettere in atto azioni o interventi condivisi. Tra i vari principi esplicitati

⁵⁶ D.i.Re, *I centri antiviolenza: dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili* Consultabile al sito <https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf>

⁵⁷ D.i.Re, *I centri antiviolenza: dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili* Consultabile al sito <https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf>

⁵⁸ *Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne* Consultabile al sito https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2016/02/Carta_della_Rete_Nazionale_dei_Centri_antiviolenza_e_delle_Case_delle_donne.pdf

⁵⁹ *Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne* Consultabile al sito https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2016/02/Carta_della_Rete_Nazionale_dei_Centri_antiviolenza_e_delle_Case_delle_donne.pdf

nella Carta, con finalità di conferire ai Centri un'identità comune, ne cito alcuni:

- I Centri devono essere costituiti da donne che si occupano di violenza intra ed extra familiare qualsiasi essa sia e di violenza assistita;
- I Centri devono realizzare azioni di ricerca, formazione, sensibilizzazione e promozione di politiche contro la violenza;
- I Centri accolgono donne sole o con figli e ne rispettano le differenze culturali e le esperienze di ciascuna;
- Le Associazioni si impegnano a lavorare affinché le singole donne che decidono di denunciare pubblicamente i danni che hanno subito dalla violenza non vengano strumentalizzate dai mass-media.⁶⁰

I Centri antiviolenza sono gestiti, come si è potuto capire da quanto detto prima, da associazioni, organizzazioni che danno sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, enti locali o cooperative. L'associazione più rilevante in Italia è D.i.Re "Donne in Rete contro la violenza". Nata nel 2008 per volontà della Rete dei Centri antiviolenza, comprende 82 organizzazioni che gestiscono più di 100 centri e 50 case rifugio e si basa sui principi contenuti nella Carta della rete nazionale.⁶¹

Secondo l'associazione D.i.Re sarebbe riduttivo considerare i Centri antiviolenza come meri luoghi di accoglienza e di aiuto poiché sono veri e propri punti politici che permettono l'interazione tra la donna vittima di abusi e tutte le istituzioni e i soggetti che si occupano della prevenzione e del contrasto alla violenza sulle donne. I Centri, dunque, aiutano a perseguire una trasformazione socio-culturale volta ad eliminare

⁶⁰ *Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne* Consultabile al sito https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2016/02/Carta_della_Rete_Nazionale_dei_Centri_antiviolenza_e_delle_Case_delle_donne.pdf

⁶¹ D.i.Re, *Donne in rete contro a violenza* Consultabile al sito <https://www.direcontrolaviolenza.it/chi-siamo/>

discriminazioni, garantire la parità di genere e favorire la collaborazione tra il pubblico e il privato-sociale.⁶²

L'associazione Donne in Rete contro la violenza ha uno Statuto che fissa la linea di condotta che chi ne fa parte è tenuto a seguire. Questo, stabilisce che:

- “È fondamentale perseguire l’eliminazione della violenza contro le donne, considerata una violazione dei diritti umani e un impedimento alla cittadinanza della donna;
- La metodologia d’accoglienza deve essere costituita dalla relazione tra donne e dal rimando positivo del proprio genere;
- È necessario un “approccio globale” valutare, cioè, tutti gli ambiti in cui la violenza ha impatto nella vita della donna e dei bambini;
- Il personale femminile che lavora nei Centri e nelle Case rifugio deve aver acquisito un’adeguata formazione sulle dinamiche della violenza e sui suoi effetti;
- È importante riuscire ad incidere sulle politiche internazionali, nazionali e locali al fine di attivare norme e servizi utili ai bisogni delle donne.
- L’associazione promuove e sostiene Centri e Case appena costituiti”.⁶³

Lo Statuto, inoltre, prevede che venga garantita alle associazioni che fanno parte di questa rete una totale autonomia nella gestione operativa e che l’associazione D.i.Re promuova sia in Italia che in campo internazionale progetti di ricerca, d’informazione, di sensibilizzazione, di

⁶² D.i.Re, *I centri antiviolenza: dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili* Consultabile al sito <https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf>

⁶³ *Statuto dell’associazione donne in rete contro la violenza in sigla D.i.Re* Consultabile al sito https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/02/statuto_dire-1.pdf

formazione e cooperazione allo sviluppo per l'eliminazione della violenza sulle donne.⁶⁴

2.3 LA METODOLOGIA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

L'accesso ai Centri antiviolenza è libero e gratuito, e riservato a tutte le donne di qualsiasi nazionalità, etnia, religione o condizione economica.

Come già visto in precedenza, le figure che lavorano all'interno dei Centri sono e devono essere donne. Questo poiché è solo la relazione tra donne che favorisce e promuove l'*empowerment* della donna vittima di violenza, che permette ad essa di raggiungere una maggiore consapevolezza di se stessa e annulla il concetto di potere, in cui è l'uomo che comanda, caratteristico della violenza. Quando le operatrici si relazionano con la donna vittima, non utilizzano un approccio tecnico e standardizzato, ormai superato, bensì un metodo che pone la donna al centro dell'attenzione, ascoltandola e dando credito al racconto che essa fa.⁶⁵ È così che viene instaurato un rapporto di reciprocità con la donna: essa non deve pensare di essere in una posizione asimmetrica rispetto a chi la accoglie, ma capirà che chi la sta ascoltando è simile a lei poiché donna e quindi potenziale vittima di ciò che è accaduto a lei.

Ci sono delle garanzie che i Centri antiviolenza devono assicurare a chi vi si rivolge, ovvero l'anonimato e la tutela della privacy, il rispetto della donna, delle sue scelte e dei suoi tempi e il riconoscimento della sua identità e la valorizzazione di essa. Il Centro, inoltre, deve essere aperto almeno 5 giorni a settimana e deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24 e aderire al numero telefonico nazionale di

⁶⁴ *Statuto dell'associazione donne in rete contro la violenza in sigla D.i.Re* Consultabile al sito https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/02/statuto_dire-1.pdf

⁶⁵ *D.i.Re, I centri antiviolenza: dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili* Consultabile al sito <https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf>

pubblica utilità 1522. Non è consentito l'ingresso nel Centro agli uomini maltrattanti.⁶⁶

Le figure professionali che è necessario siano presenti all'interno del Centro sono psicologhe, assistenti sociali, educatrici, avvocate penaliste e civiliste con formazione sul tema della violenza femminile.

I servizi che i Centri offrono sono molteplici:

➤ Accoglienza telefonica

➤ Ascolto

➤ Assistenza psicologica

Il sostegno psicologico è sempre garantito gratuitamente nei Centri, o anche attraverso gli ospedali o i servizi territoriali, sia individualmente che attraverso gruppi di aiuto. Lo scopo è quello di aiutare la donna a superare il turbamento che la violenza subita, in qualunque forma essa sia, lascia. Consiste nell'infondere nuovamente alla donna autostima e fiducia sia in se stessa che nel ritrovare serenità e restituirle la propria dignità.⁶⁷

➤ Assistenza Legale

Di tipo sia civile che penale, l'assistenza legale è gratuita e serve ad informare la donna sui diritti di cui gode e sui vari procedimenti legali che può avviare nel suo percorso di fuoriuscita dalla violenza. Essa impara ad individuare quali fatti, di cui è vittima, sono considerati reato, come denunciarli e le caratteristiche della procedura penale. Grazie a questi colloqui per il supporto legale, inoltre, la donna acquisisce conoscenza di

⁶⁶ Gazzetta ufficiale, *Intesa 27 novembre 2014* Consultabile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/18/15A01032/sg>; Demurtas, Misiti, e Bimbi, *Violenza contro le donne in Italia*. p. 267-272

⁶⁷ *Linee guida per la gestione del Centro Antiviolenza del Polesine e Casa rifugio del Centro Antiviolenza del Polesine, 2017* Consultabile al sito <https://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/c9e60523-f6e8-48ef-9016-de44beff88df/capitolatocentroantiviolenza.pdf>

come può tutelare se stessa e i figli e su come avviene la richiesta di separazione, di mantenimento e di affidamento dei figli e assegnazione della casa.⁶⁸

➤ Supporto ai minori vittime di violenza assistita

➤ Orientamento al lavoro

Le operatrici aiutano la donna a trovare un lavoro e, dunque, l'indipendenza economica prendendo contatto con i centri per l'impiego e sostenendo la donna nel reinserimento nel mondo del lavoro e nell'individuazione delle proprie capacità e obiettivi professionali.⁶⁹

➤ Orientamento all'autonomia abitativa

➤ Affiancamento ai servizi pubblici o privati

Nel caso in cui queste lo richiedano, le operatrici dei Centri accompagnano le donne al Pronto Soccorso, dal medico di base, dalle Forze dell'Ordine o anche in Tribunale.⁷⁰

➤ Gruppi di sostegno

➤ Ospitalità nelle Case rifugio

Ma come avviene il contatto con la donna che si rivolge al Centro?

⁶⁸ *Linee guida per la gestione del Centro Antiviolenza del Polesine e Casa rifugio del Centro Antiviolenza del Polesine*, 2017 Consultabile al sito <https://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/c9e60523-f6e8-48ef-9016-de44beff88df/capitolatocentroantiviolenza.pdf>

⁶⁹ *Linee guida per la gestione del Centro Antiviolenza del Polesine e Casa rifugio del Centro Antiviolenza del Polesine*, 2017 Consultabile al sito <https://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/c9e60523-f6e8-48ef-9016-de44beff88df/capitolatocentroantiviolenza.pdf>

⁷⁰ *Linee guida per la gestione del Centro Antiviolenza del Polesine e Casa rifugio del Centro Antiviolenza del Polesine*, 2017 Consultabile al sito <https://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/c9e60523-f6e8-48ef-9016-de44beff88df/capitolatocentroantiviolenza.pdf>

In primo luogo avviene il contatto con il personale del Centro che può essere un contatto telefonico o diretto.

- Contatto telefonico

Il contatto telefonico spesso serve a fornire le indicazioni alle operatrici e prendere accordi. La donna telefona o lascia un messaggio in segreteria e viene poi ricontattata. È essenziale, già in questa fase, costruire un legame di fiducia basata sull'ascolto senza pregiudizi.⁷¹

- Prima accoglienza e primo colloquio

In questa occasione la donna ha la possibilità di raccontare dettagliatamente la propria situazione e la propria storia. È una fase di ascolto della donna e di costruzione della relazione di fiducia tra la donna vittima e l'operatrice che ascolta la donna mettendola a proprio agio. Il primo colloquio ha lo scopo di rilevare la violenza che la donna ha subito e i rischi a cui è costantemente esposta. Viene, dunque, delineato il problema e l'operatrice verifica che sia in linea con i servizi che il Centro offre.⁷²

- La presa in carico

Dopo aver ascoltato la storia della donna, l'assistente opera un'attenta analisi delle informazioni ricevute al fine di iniziare un percorso di collaborazione con essa. Vi è un'immediata valutazione del rischio che la

⁷¹ *Violenza di genere, linee d'indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza* Consultabile al sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/Linee-guida-regionali-2013.pdf>

⁷² *Violenza di genere, linee d'indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza* Consultabile al sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/Linee-guida-regionali-2013.pdf>

donna corre, della pericolosità del partner, dunque, e della presenza di una situazione di emergenza o meno. A quel punto l'operatrice inizia a costruire un piano d'azione e di intervento insieme alla vittima, allo scopo di guidarla e aiutarla in un percorso, che sia efficace, di fuoriuscita dalla violenza.⁷³

È fondamentale che la donna sia la protagonista del suo percorso di rinascita e che sia lei a decidere, sostenuta dall'assistente, per rendere possibile ed incisivo il suo percorso di autodeterminazione.

2.4 LE CASE RIFUGIO

Le Case rifugio sono alloggi con ubicazione segreta correlati ai Centri antiviolenza. Sono garantite alle donne la cui situazione è considerata talmente ad un livello di rischio importante che si rende necessario tutelare la donna, proteggendola in maniera immediata, prima che la violenza degeneri in qualcosa da cui non si può più tornare indietro.

In genere, questo tipo di servizio offre protezione anche ad eventuali figli della donna maltrattata, che assistono alla violenza e che è necessario vengano strappati da un contesto diseducativo e malato.

Lo scopo primario di queste strutture è quello di ridare alla donna un luogo sicuro e sereno in cui vivere, visto che molto spesso è proprio tra le mura di casa che si consuma la violenza, trasformando un ambiente che dovrebbe essere un porto sicuro e protetto in un incubo. Le donne, dunque, in queste strutture, riacquisiscono la propria quotidianità, identità, ma anche la propria autonomia. Qui, infatti, la donna è libera di decidere: non vi è alcuna limitazione di orario, a meno che non sia necessaria per

⁷³ *Violenza di genere, linee d'indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza* Consultabile al sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/Linee-guida-regionali-2013.pdf>

fattori legati alla sicurezza, dunque è la donna stessa a decidere se si sente sicura ad uscire dalla Casa rifugio e, nel caso, quando farlo. Ma decide anche le cose più piccole del quotidiano: quando fare le pulizie, quando fare la spesa, cosa cucinare. Quando in struttura sono presenti più donne, questa diventa un luogo di condivisione non solo della quotidianità, ma anche di storie ed esperienze o di culture.⁷⁴

Secondo informazioni ISTAT nel gennaio 2018 il numero di Case operative in Italia risale a 264, con un numero di posti letto pari a 2502. Precisamente, il numero maggiore di Case (162) e posti letto (1421) è stato rilevato nel Nord Italia. Purtroppo però, il nostro Paese ha un'offerta insufficiente di Case, come già aveva fatto presente il 30 per cento dei Centri antiviolenza dichiarando di non essere riusciti a garantire a tutte le donne il servizio di un'ospitalità protetta, e per questo non è ancora allineato alle raccomandazioni sovranazionali. Anche i servizi per i minori sono molto scadenti poiché "un quinto delle strutture non riesce ad assicurare ai figli delle donne accolte i servizi educativi e psicologici e il sostegno educativo"⁷⁵ di cui necessitano.

Le Case, oltre a vitto e alloggio, garantiscono anche altri beni per la cura personale e denaro. Le donne possono permanere in struttura per un periodo che può andare da pochi giorni a due anni.⁷⁶

Le Case rifugio, come i Centri antiviolenza, sono regolati dall'Intesa Stato-Regioni del 27 Novembre 2014. Questa prevede che anche la Casa garantisca la riservatezza e l'anonimato e che si tenga in contatto con i Centri e gli altri servizi presenti sul territorio con lo scopo di accordarsi per garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne vittime e anche

⁷⁴ *Linee guida per la gestione del Centro Antiviolenza del Polesine e Casa rifugio del Centro Antiviolenza del Polesine*, 2017 Consultabile al sito <https://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/c9e60523-f6e8-48ef-9016-de44beff88df/capitolatocentroantiviolenza.pdf>

⁷⁵ Demurtas, Misiti, e Bimbi, *Violenza contro le donne in Italia*. p. 131

⁷⁶ Demurtas, Misiti, e Bimbi. p. 130-133

per i figli. Inoltre, la Casa deve collaborare con la rete di servizi socio-sanitari e assistenziali presenti nel territorio.⁷⁷

Le operatrici devono essere qualificate, adeguatamente formate e specializzate sul tema della violenza contro le donne ma, soprattutto, non possono attuare tecniche di mediazione familiare. Le assistenti sociali stanno al fianco della donna, la aiutano e la accompagnano nel suo percorso e molto spesso vi è un lavoro di equipe in cui più professioniste collaborano. Infatti, psicologhe, operatrici, educatrici e avvocate decidono di attuare azioni volte al miglioramento del processo di tutela della donna e di fuoriuscita dalla violenza, ma anche del suo processo di *empowerment*.

La parte più importante e delicata delle Case rifugio è l'accoglienza. È importante che la donna venga accolta nella struttura in maniera affettuosa e calorosa, poiché si ritrova catapultata in una realtà del tutto nuova e ha bisogno del suo tempo per familiarizzare con un ambiente nuovo e completamente diverso in cui vivere e con le persone che vi lavorano. Non si deve mai dimenticare che ci si trova davanti a delle donne che per anni hanno subito abusi e sono state denigrate, svilite e mortificate ed ora hanno bisogno di tempo per riprendersi da una situazione stressante e traumatica e riflettere per elaborare quanto accaduto. Giorno per giorno, comunque, la donna viene affiancata e supportata, sempre nel rispetto dei suoi tempi, in un percorso volto all'acquisizione di consapevolezza e autonomia.

⁷⁷ Gazzetta ufficiale, *Intesa 27 novembre 2014* Consultabile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/18/15A01032/sg>; Demurtas, Misiti, e Bimbi. p. 267-272

CAPITOLO 3

INTERVISTA AL “CENTRO VENETO PROGETTI DONNA” DI PADOVA

3.1 COS'È IL “CENTRO VENETO PROGETTI DONNA” DI PADOVA

Il Centro Veneto Progetti Donna è un'Associazione di volontariato che nasce nel 1990 per dare aiuto e sostenere le donne, sia italiane che straniere, che ogni giorno subiscono maltrattamenti e violenza.

L'associazione, fondata da un gruppo di donne che da anni combatte contro la violenza affinché non sia più concepita come un fatto intrinseco alla società, gestisce nella provincia di Padova cinque Centri e otto Sportelli antiviolenza e collabora sia con il pubblico che con il privato sociale.⁷⁸

Ci sono dei principi ben precisi che l'Associazione segue e sono tutti volti al rispetto dei diritti fondamentali spettanti alle donne. Tra questi vi sono:

- ❖ L'uguaglianza: “il Centro antiviolenza non compie alcuna discriminazione nell'erogazione delle prestazioni per motivi riguardanti etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche o socio-economiche e orientamenti sessuali. Il lavoro svolto dalle operatrici nei confronti delle donne e dei loro figli e figlie è improntato a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità”⁷⁹. Le operatrici, dunque, garantiscono parità di trattamento e di condizioni a tutte le donne.⁸⁰

⁷⁸ Centro Veneto progetti donna, *Carta dei servizi* Consultabile al sito https://www.centrodonna.padova.it/images/CARTAdeiSERVIZI_cvpd2020.pdf

⁷⁹ Centro Veneto progetti donna, *Carta dei servizi* Consultabile al sito https://www.centrodonna.padova.it/images/CARTAdeiSERVIZI_cvpd2020.pdf

⁸⁰ Centro Veneto progetti donna, *Carta dei servizi* Consultabile al sito https://www.centrodonna.padova.it/images/CARTAdeiSERVIZI_cvpd2020.pdf

- ❖ Professionalità: tutte le operatrici sono esperte in diritti umani e nel trattamento di questioni che riguardano la violenza sulle donne. Ci sono avvocate, psicologhe, psicoterapeute ed assistenti sociali.⁸¹
- ❖ Riservatezza e gratuità: le operatrici e le volontarie sono obbligate a rispettare la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza. Inoltre, tutti i servizi di cui le donne beneficiano sono gratuiti.⁸²

Le attività principali che il Centro Veneto Progetti Donna svolge sono: Sportello Donna, Centro antiviolenza, accoglienza in struttura, formazione, percorsi educativi, supervisione e sensibilizzazione.

Gli Sportelli sono rivolti alle donne maggiorenni, italiane e straniere, e sono luoghi in cui chi vi si rivolge trova ascolto e comprensione. Offrono sostegno nell'affrontare questioni legali, problematiche di inserimento lavorativo, ma rivolgono particolare attenzioni anche alle necessità familiari e all'assistenza psicologica e sanitaria.⁸³

Nei Centri antiviolenza le donne oltre che trovare ascolto e supporto diventano "un soggetto attivo in grado di essere artefici del proprio cambiamento personale e relazionale"⁸⁴.

L'accoglienza in struttura è prevista per le donne e i loro figli che hanno bisogno di protezione in luoghi sicuri. Qui le donne trovano operatrici esperte che le sostengono emotivamente, ma anche in modo pratico, accompagnandole in un delicato momento di cambiamento. Non tutte le

⁸¹ Centro Veneto progetti donna, *Carta dei servizi* Consultabile al sito https://www.centrodonna.padova.it/images/CARTAdeiSERVIZI_cvpd2020.pdf

⁸² Centro Veneto progetti donna, *Carta dei servizi* Consultabile al sito https://www.centrodonna.padova.it/images/CARTAdeiSERVIZI_cvpd2020.pdf

⁸³ Centro Veneto progetti donna, *Carta dei servizi* Consultabile al sito https://www.centrodonna.padova.it/images/CARTAdeiSERVIZI_cvpd2020.pdf

⁸⁴ Centro Veneto progetti donna, *Carta dei servizi* Consultabile al sito https://www.centrodonna.padova.it/images/CARTAdeiSERVIZI_cvpd2020.pdf

donne che chiedono aiuto, comunque, riconoscono pienamente la loro situazione di offese e dunque non hanno ancora sviluppato una piena disponibilità mentale ad un percorso di cambiamento. Proprio per questo è importante il supporto da parte delle esperte e il rispetto dei loro tempi. L'uscita dalla Casa o la possibilità di una seconda accoglienza vengono valutate dal Centro antiviolenza.⁸⁵

La formazione delle figure professionali ha obiettivi molteplici: acquisire conoscenze tecniche di cosa sia la violenza sulle donne, delle conseguenze che la violenza assistita ha sui bambini e degli aspetti sanitari e medico-legali della violenza. Serve, inoltre, per riflettere sul ruolo che l'operatrice riveste all'interno della struttura, per favorire l'acquisizione di strumenti adeguati per la presa in carico di donne vittime di violenza, ma anche per sviluppare capacità relazionali in un sistema di rete.⁸⁶

I percorsi educativi promossi dal Centro Veneto Progetti Donna sono rivolti alle scuole primarie e secondarie con lo scopo di promuovere la costruzione di relazioni positive tra maschi e femmine affinché si instaurino rapporti volti al rispetto reciproco.⁸⁷

3.2 L'INTERVISTA

Per avere una testimonianza diretta di quanto detto fino ad ora sul fenomeno e sui Centri antiviolenza, sono riuscita a mettermi in contatto con un'operatrice del Centro di Padova che ha gentilmente risposto a qualche mia domanda.

⁸⁵ Centro Veneto progetti donna, *Carta dei servizi* Consultabile al sito https://www.centrodonna.padova.it/images/CARTAdeiSERVIZI_cvpd2020.pdf

⁸⁶ Centro Veneto progetti donna, *Carta dei servizi* Consultabile al sito https://www.centrodonna.padova.it/images/CARTAdeiSERVIZI_cvpd2020.pdf

⁸⁷ Centro Veneto progetti donna, *Carta dei servizi* Consultabile al sito https://www.centrodonna.padova.it/images/CARTAdeiSERVIZI_cvpd2020.pdf

➤ **Come definirebbe la violenza sulle donne?**

“La violenza sulle donne è un fenomeno trasversale, strutturale che ha le sue origini nella disuguaglianza di potere tra uomini e donne. È un fenomeno democratico, non segue logiche legate alla dimensione socio-economica o etnica, né religiosa.”

➤ **Come si riconosce una donna vittima di violenza?**

“Non c’è una caratteristica comune a tutte le donne che subiscono violenza; al Centro si rivolgono donne di tutte le età, provenienza geografica ed estrazione sociale.”

➤ **Sappiamo che esistono vari tipi di violenza, oltre a quella fisica o sessuale. Quali ritiene, secondo la sua esperienza, che siano i più diffusi?**

“Spesso, sottostante ad altri tipi di violenza, come quella fisica, sessuale o economica, è presente la violenza psicologica, cioè un insieme di atteggiamenti, comportamenti ed affermazioni volte a sminuire la vittima, a privarla dell’autostima e quindi a rafforzare la disparità di potere che c’è in atto tra la donna che subisce la violenza e l’autore di tale violenza.”

➤ **Si può dire che la violenza psicologica sia la più difficile da individuare se si è esterni alla dinamica e come si può riconoscere?**

“Le violenze più difficili da identificare sono tutte quelle che non lasciano segni fisici evidenti, il che significa psicologica, economica, sessuale, assistita, etc. La mancanza di segnali evidenti ne rende complessa l’individuazione, a meno che non sia la persona che le subisce a parlarne.”

➤ **Qual è il caso tipo, più frequente con cui venite a contatto?**

“Non c’è un caso-tipo; ogni storia è diversa ed ogni donna è portatrice di un vissuto personale e particolare. Qui al Centro ognuna di loro trova lo spazio in cui essere accolta e ascoltata nella sua unicità ed ogni percorso di uscita dalla violenza è costruito su misura per rispondere sia ai bisogni che ai desideri di ciascuna.”

➤ **Che anno è stato il 2021 in termine di numeri?**

“Nel 2021 abbiamo chiuso l'anno con 1.100 richieste di aiuto per l'ambito della provincia di Padova, dato in linea con quello degli anni precedenti al 2020. Nelle case rifugio sono state accolte 36 donne con 41 minori al seguito.”

➤ **Sono cresciuti i numeri della violenza negli ultimi 20 anni? Di quanto?**

“I numeri della violenza sono certamente cresciuti nel tempo, ma è importante dare la corretta interpretazione al dato. Più che un aumento effettivo dei casi di violenza, questo rispecchia il numero crescente di richieste di aiuto, cioè di donne che riconoscono di subire violenza e decidono di rivolgersi al Centro Antiviolenza. Per questo per noi è importante sensibilizzare la cittadinanza sia all’esistenza della violenza, perché venga riconosciuta, sia al ruolo del Centro antiviolenza come luogo di libertà. Le iniziative e le campagne di sensibilizzazione sono capillari affinché sempre più donne sappiano che esiste la possibilità di essere ascoltate e sostenute senza giudizio nel proprio percorso di fuoriuscita dalla situazione violenta.”

➤ **Ritiene ci sia stato un aumento di violenze durante il lockdown e, dunque, con la convivenza forzata?**

“Non è possibile per noi determinare se ci sia stato un aumento delle violenze. Il dato che abbiamo rilevato nel corso del 2020 mostra che nei mesi di marzo e aprile 2020 il lockdown ha fatto diminuire le richieste di aiuto, in quanto donne che subivano violenza erano 24h su 24 con il maltrattante in casa, c’era molta incertezza rispetto ai servizi aperti e quelli chiusi (considerati non necessari); nei mesi successivi, a partire da maggio, la richiesta di aiuto è tornata in linea con il trend degli anni precedenti.”

➤ **Ritiene che le leggi italiane che contrastano la violenza siano sufficienti?**

“Sì, sono sufficienti dal punto di vista della repressione del reato, anche perché in questi ultimi anni si è agito molto sul Codice Penale, e quindi sul riconoscimento di diverse fattispecie di reato e rispetto alle pene. Tuttavia manca un’adeguata attenzione all’aspetto preventivo primario, quindi con la previsione di percorsi educativi nelle scuole e non solo, e all’aspetto della formazione delle persone che sono deputate a riconoscere e intercettare la violenza.”

➤ **Sono applicate correttamente?**

“Nella maggior parte dei casi sì, come già detto nella risposta precedente, manca una corretta formazione e conoscenza da parte delle Forze dell’Ordine e degli/le operatori/trici della giustizia rispetto alla valutazione del rischio che la donna corre nel momento in cui chiede aiuto.

Nonostante in Italia ci siano buone pratiche, ci sono diversi territori in cui le pratiche non sono omogenee; dimostrazione è che lo Stato italiano è stato condannato due volte dalla Corte Europea per i Diritti Umani per non aver tutelato donne che hanno denunciato la violenza e che sono state uccise o è stato ucciso il figlio che si frapponeva alla violenza.”

➤ **Quando, secondo lei, è il momento di denunciare la violenza?**

“Non c’è un momento “giusto” che vale per tutte: ogni donna ha i suoi tempi. Come Centro antiviolenza invitiamo a chiedere aiuto ai primi episodi perché sappiamo che la violenza è un fenomeno che prevede un’escalation. Ogni donna chiede aiuto quando se la sente. Rispetto alla querela, è importante che questa venga fatta non in un momento acuto della violenza ma quando la donna ha la tranquillità di raccontare la sua storia di violenza in maniera lucida. Per questo è importante che sia accompagnata, quando possibile, in questa fase delicata, anche perché la querela che viene sporta è lo strumento più importante che verrà usato in fase processuale.”

- **Come mai, secondo la sua esperienza, una donna che subisce violenza spesso non si rende conto di essere vittima di un reato?**

“Può essere difficile rendersi conto di stare subendo violenza, perché fa parte delle manipolazioni della violenza psicologica il fatto di convincere la vittima che sia colpa sua, che abbia l’effettiva responsabilità delle violenze subite; inoltre molte sfaccettature della violenza sono normalizzate all’interno della nostra società, è molto comune, ad esempio, che sia il marito o il compagno ad avere la gestione economica familiare, lasciando la donna all’oscuro di tutto.”

- **Che approccio utilizzate nel Centro quando vi si presenta un caso di violenza?**

“Solitamente il primo contatto con le utenti avviene telefonicamente. Quando chiamano raccogliamo delle informazioni preliminari per poter formulare sia un’analisi della domanda sia una prima valutazione del rischio; in questo modo possiamo capire se siamo il servizio più corretto a rispondere alla richiesta della donna ed in caso contrario procediamo ad un invio ad un servizio diverso. In caso la richiesta sia coerente con ciò che possiamo offrire al Centro (supporto psicologico, legale, eventualmente un’accoglienza), viene spiegato il servizio alla donna, che verrà

successivamente ricontattata direttamente dall'operatrice per fissare un primo colloquio.”

➤ **Solitamente, cosa emerge dal primo colloquio?**

“Il primo colloquio è incentrato su un'analisi più approfondita delle problematiche e delle richieste portate dalla donna, sempre nel rispetto dei suoi tempi e lasciando lo spazio necessario alla narrazione della sua esperienza. Le informazioni raccolte vengono eventualmente discusse assieme al resto dell'équipe di psicologhe e psicoterapeute, per poi restituire alla donna un ventaglio di possibilità di azione, che vengono a loro volta spiegate e discusse assieme alla donna, in modo che possa operare una scelta consapevole e totalmente libera sul percorso da intraprendere.”

➤ **In quali casi si decide che è necessaria la permanenza della donna nelle case rifugio?**

“La decisione di accogliere una donna in una struttura protetta è dettata principalmente dalla valutazione del rischio che lei e gli/le eventuali figli e figlie presenti corrono nella situazione in cui si trovano. L'accoglienza comporta un drastico cambio di vita ed abitudini sia per la donna che per i/le suoi/sue figli/e, che può essere per loro molto difficile da affrontare, perciò spesso si cerca di capire se ci siano alternative che risultino meno sconvolgenti ma altrettanto sicure.”

➤ **Che percorso intraprende la donna durante la sua permanenza? E quanto può rimanere nella Casa rifugio?**

“Il tempo di permanenza in casa rifugio dipende molto dal percorso e dagli obiettivi che la donna si pone di raggiungere in accordo con la propria operatrice di riferimento. In generale si tratta di un percorso di autonomia, che comprende la gestione della quotidianità sua e dei/delle suoi/sue figli/e,

l'autonomia lavorativa, economica ed eventualmente abitativa, sempre in parallelo ad un percorso di sostegno psicologico affrontato assieme all'operatrice."

➤ **Una volta uscita, aiutate la donna ad affrontare una vita "normale"?
E se sì, come?**

"Quando la donna giunge ad un punto del suo percorso in cui sta valutando l'autonomia abitativa, la si sostiene e accompagna al raggiungimento di quest'ultima. Una volta uscita, continuano i colloqui di sostegno assieme alla sua operatrice di riferimento, durante i quali riceve sia supporto psicologico, sia, se necessario, supporto legato alla gestione delle pratiche o altre incombenze più pratiche e legate alla vita quotidiana."

L'operatrice, dunque, conferma che nel nostro Paese i metodi di contrasto alla violenza sono efficaci, ciò che manca, però, è tutto quello che riguarda l'ambito della prevenzione. I percorsi di educazione nelle scuole sono limitati e manca un'adeguata conoscenza del fenomeno e formazione delle Forze dell'Ordine che molto spesso non sono in grado di rilevare il rischio effettivo che la donna che vi si rivolge sta correndo.

Sebbene la comunicazione mediatica ci porti a pensare che le forme di violenza più comuni siano quella fisica e quella sessuale, l'operatrice ci spiega che, invece, quella più diffusa è la violenza psicologica, più difficile da riconoscere da persone terze, ma anche dalla donna stessa che, aggiungerei, magari non si rende conto che gli atteggiamenti che subisce, volti a svilirla ed umiliarla, sono una violenza.

Inoltre, con la pandemia causata dal Covid-19 iniziata nel 2020, si stimava che il numero di violenze sarebbe aumentato esponenzialmente a causa del lockdown, che ha costretto le donne a stare chiuse in casa con il loro maltrattante. Effettivamente le violenze durante il periodo di isolamento forzato sono aumentate, ma come è successo anche al Centro di Padova, il numero di richieste di aiuto ai Centri antiviolenza è diminuito, dovuto

sicuramente alla difficoltà di rivolgersi ai servizi di supporto sia “per il maggiore controllo che l’uomo ha sulla donna vivendo insieme 24h su 24, sia per la paura di essere scoperte che per l’incertezza sulle attività dei servizi”⁸⁸.

Un dato importante che emerge da questa intervista è che negli ultimi anni le donne chiedono aiuto e denunciano di più. Le motivazioni che portano le donne vittime a non rivolgersi alle istituzioni o ai servizi antiviolenza si possono ricondurre al senso di vergogna che molte di esse provano per la situazione subita, ma anche al timore di ciò che potrebbe succedere dopo la denuncia, per paura che l’uomo che abusa di loro, venendone a conoscenza, possa fargli ancora più del male. Tra le motivazioni possiamo includere anche un senso di mancanza di protezione da parte delle Forze dell’Ordine e delle procedure utilizzate che non garantiscono, in molti casi, di poter vivere in sicurezza una volta fatta la denuncia.

Le donne, comunque, si rivolgono molto di più ai Centri antiviolenza, anche dopo anni dall’inizio delle violenze e, qui, ogni donna è posta al centro dell’attenzione e le operatrici, e chiunque altro vi presti servizio, rispettano i suoi tempi e le sue volontà, sostenendola e accompagnandola anche una volta che essa si sente pronta a reinserirsi nella società.

⁸⁸ Demurtas, Misiti, e Bimbi, *Violenza contro le donne in Italia*.

CONCLUSIONI

Giunta al termine di questo lavoro posso ritenermi soddisfatta del risultato. La mia attenzione, principalmente, si è rivolta a come il nostro Paese interviene in materia di violenza sulle donne, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista dei servizi che le donne, vittime di abusi, hanno a disposizione per trovare aiuto.

Abbiamo visto come negli ultimi decenni le istituzioni si siano attivate legiferando molto in materia di contrasto alla violenza, eliminando dal nostro ordinamento alcune norme ormai arcaiche, come quelle che consentivano il delitto d'onore o che dichiaravano che il marito è il capo della famiglia e aggiungendone altre come il reato di violenza sessuale e di stalking.

Si può dire che il tema della violenza sulle donne abbia iniziato ad assumere più rilevanza con le mobilitazioni dei movimenti femministi nel mondo, che lottavano per ottenere la parità dei sessi ed uguali diritti sia per le donne che per gli uomini. La violenza di genere, dunque, in questo momento storico è emersa come vero e proprio problema sociale. Uno dei risultati dei fervori di questi movimenti sono stati i Centri antiviolenza e le Case rifugio, luoghi diventanti ormai indispensabili per le donne e che col passare degli anni si sono organizzati in modo efficiente, garantendo alle donne tutti i servizi e il supporto di cui hanno bisogno per uscire dalla violenza.

Il tema della violenza di genere è vastissimo e di argomenti da trattare ce ne sarebbero stati un'enormità. Ho scelto, tuttavia, di concentrarmi più sull'aspetto tecnico per mostrare sia i numeri del fenomeno, ancora troppo alti, ma anche per prendere consapevolezza, io in primis in quanto donna, di come le istituzioni si siano attivate in questi anni per contrastare questa tendenza. E i risultati ci sono, la violenza sulle donne oggi non è più un tabù e come testimoniato anche dall'operatrice del Centro antiviolenza di Padova, le donne che hanno il coraggio di denunciare e di chiedere aiuto, sono molte di più rispetto agli anni scorsi.

Tuttavia, sono ancora troppe le donne che si vergognano del fatto di essere vittime di violenze e che non hanno il coraggio di confidarlo a qualcuno e quindi di chiedere aiuto. Questo perché viviamo in una società ancora densa di stereotipi in cui, se una donna subisce una qualsiasi forma di violenza, non è vittima bensì colpevole di “essersela cercata” a causa di un abbigliamento ritenuto provocante o di atteggiamenti troppo espansivi. Ecco, bisogna sradicare dal pensiero comune certe convinzioni maschiliste e misogine.

Auspico quindi che, d'ora in poi, noi donne possiamo sentirci libere di camminare per strada senza che alcuni uomini pensino di poterci molestare o aggredire impunemente, e di rompere la relazione con il nostro compagno senza che ciò lo induca a pensare che possa mettere in atto comportamenti persecutori o addirittura arrivare a compiere un omicidio.

BIBLIOGRAFIA

- Bonura, Maria Luisa. *Che genere di violenza: Conoscere e affrontare la violenza contro le donne*. Edizioni Centro Studi Erickson, 2018.
- Caenazzo, Luciana, e Sarah Gino. *La violenza sulle donne*. Padova: Piccin, 2019.
- Demurtas, Pietro, Maura Misiti, e Franca Bimbi. *Violenza contro le donne in Italia: ricerche, orientamenti e buone pratiche / a cura di Pietro Demurtas e Maura Misiti ; postfazione di Franca Bimbi*. Intersezioni e asincronie. Milano: Guerini, 2021.
- Monzani, Marco, e Anna Giacometti. *La violenza contro le donne: verso un approccio clinico-giuridico / Marco Monzani, Anna Giacometti*. Padova: Libreriauniversitaria.it, 2016.
- Reale, Elvira. *La violenza invisibile sulle donne. Il referto psicologico: linee guida e strumenti clinici*. Franco Angeli, 2020.

SITOGRAFIA

Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne*. Consultabile al sito: <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-Convenzione-per-leliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne>

Assemblea delle Nazioni Unite, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, 1993. Consultabile al sito: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27

Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne. Consultabile al sito: https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2016/02/Carta_della_Rete_Nazionale_dei_Centri_antiviolenza_e_delle_Case_delle_donne.pdf

Centro Veneto progetti donna, *Carta dei servizi*. Consultabile al sito: https://www.centrodonnapadova.it/images/CARTAdeiSERVIZI_cvpd2020.pdf

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Consultabile al sito: <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

Costituzione italiana, *Articolo 29*. Consultabile al sito: <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-29>

D.i.Re, *Donne in rete contro a violenza*. Consultabile al sito: <https://www.direcontrolaviolenza.it/chi-siamo/>

D.i.Re, *I centri antiviolenza: dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili*. Consultabile al sito:
<https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf>

Gazzetta ufficiale, *Intesa 27 novembre 2014*. Consultabile al sito:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/18/15A01032/sg>

Gazzetta ufficiale, *Legge 5 agosto 1981, n. 442, Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore*. Consultabile al sito:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/08/10/081U0442/sg>

Gazzetta ufficiale, *Legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*. Consultabile al sito:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/28/001G0209/sg>

Gazzetta ufficiale, *Legge 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale*. Consultabile al sito:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sg>

Gazzetta ufficiale, *Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*. Consultabile al sito:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>

Gazzetta ufficiale, *Legge 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia*. Consultabile al sito:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/05/23/075U0151/sg>

ISTAT, *La violenza contro le donne. Indagine multiscopo sulle famiglie, 2006*. Consultabile al sito:
https://www.istat.it/it/files/2018/04/Inf_08_07_violenza_contro_donne_2006.pdf

ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, 2014.

Consultabile al sito:

https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf

ISTAT, *Omicidi di donne*. Consultabile al sito:

<https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne>

Statuto dell'associazione donne in rete contro la violenza in sigla D.i.Re.

Consultabile al sito: https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/02/statuto_dire-1.pdf

Violenza di genere, linee d'indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza. Consultabile al sito:

<https://www.istat.it/it/files/2017/11/Linee-guida-regionali-2013.pdf>

World Health Organization, *Il rapporto dell'OMS definisce la violenza contro le donne "un problema di salute di proporzioni globali enormi"*.

Consultabile al sito:

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_942_listaFile_itemName_0_file.pdf